

IL MANIFESTO DELLA BUONA LOBBY.

Sei modifiche
necessarie per
una
normativa
efficace



Natale Arcuri
Roberto Basso
Fabio Bistoncini
Alessandro Beulcke
Daniela Bianchi
Roberto Calise
Maria Laura Cantarelli
Francesca Chiocchetti
Gianluca Comin
Guido Crosetto
Giuseppe De Lucia
Luca Del Pozzo
Luigi Di Gregorio
Francesco Ferrante
Fabio Fantoni
Giusi Gallotto
Stefano Genovese
Domenico Giordano
Leonardo Iacovelli
Riccardo Malavasi
Vincenzo Manfredi
Silvia Mariani
Massimo Micucci
Andrea Morbelli
Filippo Nani
Mariella Palazzolo
Auro Palomba
Paola Perrotti
Lara Pontarelli
Roberto Race
Camillo Ricci
Laura Rovizzi
Filippo Salone
Francesca Sallusto
Elisa Simoni
Antonio Sfameli
Licia Soncini
Marco Sonsini
Franco Spicciariello
Michelangelo Suigo
Claudio Velardi

INTRODUZIONE

L'approvazione di una normativa che disciplini la rappresentanza degli interessi è senza dubbio un traguardo importante all'interno del panorama legislativo, poiché riconosce il ruolo che questa attività svolge nella formazione del processo democratico. La necessità di intervenire in maniera organica per disciplinare l'attività di lobbying è determinata, inoltre, dall'introduzione nel nostro ordinamento del reato del traffico di influenze illecite (2012). Già in tale occasione, il Parlamento approvò due ordini del giorno che chiedevano al Governo di intervenire tempestivamente proprio per colmare tale lacuna.

Una legge quadro può inoltre porre fine alla frammentazione dell'attuale contesto normativo composto da regolamentazioni sovrapposte a livello centrale e regionale: secondo un'indagine della LUISS Guido Carli, condotta tra il 2017 e il 2019, sarebbero oltre 450 le disposizioni di qualsiasi genere e livello rivolte a decisori o a portatori d'interesse. Disposizioni spesso contraddittorie, che il più delle volte hanno generato incertezza e confusione. Il testo approvato dalla Camera dei deputati presenta però alcune incongruenze, limiti e lacune che devono essere superate.

Non si chiede uno stravolgimento, ma l'approvazione di pochi interventi mirati e puntuali per arrivare, in tempi compatibili con la durata dell'attuale legislatura, all'approvazione di una normativa adeguata alla complessità delle dinamiche sulle quali si intende intervenire e che:

- garantisca la trasparenza del processo decisionale;
- valorizzi il ruolo e la funzione dell'attività della rappresentanza degli interessi;
- non sia penalizzante per i soggetti che, a vario titolo, operano in tale contesto.

Regolare gli interessi: per una disciplina di tutti gli stakeholder attivi nell'arena decisionale



L'Italia, come tutte le democrazie evolute, necessita di un'attenta regolazione dell'attività di lobbying, che tenga in debita considerazione il dinamismo del settore e la molteplicità degli interessi in gioco. Nell'ambito di tale framework, è necessario prevedere delle indicazioni di massima, di ampia formulazione e quanto più chiare possibile, finalizzate a considerare allo stesso livello gli interessi che agiscono nell'arena decisionale, in modo da non introdurre squilibri all'interno del dibattito pubblico. Si segnala una forte criticità circa l'introduzione di una disciplina derogatoria per determinati gruppi di interesse con l'esclusione delle associazioni di categoria e delle organizzazioni imprenditoriali, dei sindacati, degli enti pubblici, nazionali e territoriali, che rappresentano interessi particolari di categoria parimenti assimilabili alla nozione di portatori di interesse. In particolare, si richiede di contemperare le eccezioni relative alle associazioni di categoria e ai sindacati con le fonti normative nazionali e comunitarie in materia di rappresentanza.

Società partecipate: un chiarimento necessario



La Camera, con un proprio emendamento, ha vietato l'iscrizione al registro per coloro che esercitino funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti pubblici economici, società partecipate o enti privati controllati. Si richiede di introdurre un doveroso chiarimento in lettura, eliminando il divieto di iscrizione al registro per le categorie riferite. Diversamente, se tale disposizione fosse confermata, impedirebbe di fatto ad alcune tra le più importanti aziende italiane di contribuire alla formazione dell'interesse generale.



Il divieto di iscrizione per i giornalisti: possibili criticità



La legge vieta agli iscritti all'Ordine dei giornalisti di iscriversi al Registro. Se la ratio della norma è assolutamente condivisibile, si chiede che questa venga meglio definita con la finalità di tutelare l'iscritto all'ordine che svolga in via esclusiva, in quanto dirigente o parte di un gruppo di interesse, l'attività di rappresentanza di interessi. In molte aziende e organizzazioni l'attività di rappresentanza di interessi e quella di comunicazione sono unificate in un'unica responsabilità/struttura e questa, spesso, viene affidata proprio a soggetti iscritti all'ordine.

Registro: tempi e contenuti adeguati per massimizzare la compliance



Per incentivare la massima adesione al Registro, si propone una cadenza di aggiornamento almeno bimestrale, al fine di garantire una sistematizzazione delle informazioni più rilevanti, nonché tempistiche di lavorazione maggiormente compatibili con l'attività professionale delle aziende e società operanti nel settore. Inoltre, in linea con le migliori pratiche europee, risulta essenziale raccogliere le sole informazioni utili a soddisfare un reale principio di trasparenza, evitando richieste di dettaglio tali da produrre l'effetto indesiderato di disincentivare la compliance. In particolare, si reputa necessario che nella pubblicazione integrale della documentazione trasmessa al decisore pubblico, siano eliminate le informazioni tutelate dal segreto industriale, price sensitive per le aziende quotate, e quelle inerenti alla sicurezza nazionale.



Semplificazione e tutela della privacy



Sul modello del Transparency Register europeo, è necessario garantire – anche nel disegno di legge in esame – un sistema semplificato di reporting, che possa essere visualizzato mediante uno strumento user friendly facilmente consultabile sia dallo stakeholder che dal cittadino. Per quanto concerne l'indicazione nel registro e nella relazione annuale delle risorse umane e finanziarie, per garantire la tutela della privacy, si ravvisa la necessità dell'eliminazione di tali informazioni sensibili inserendo, come accade in Europa un range di riferimento. Infine, per garantire una più precisa disamina dei contenuti e la massima trasparenza del processo di formazione delle decisioni, nonché per preservare la responsabilità del decisore pubblico nei procedimenti di formazione degli atti normativi o regolatori di carattere generale, si chiede di porre in capo allo stesso decisore l'aggiornamento periodico dell'elenco degli incontri svolti con i rappresentanti di interessi e la selezione delle informazioni e dei documenti di maggior rilievo da inserire nel Registro.

Diritti e doveri: un bilanciamento necessario



Il DDL Lobbying ha il pregio di regolare per la prima volta il fenomeno, connesso al processo democratico, della rappresentanza di interessi, ma si richiede un maggiore equilibrio quando si parla di diritti e di doveri. In particolare, si ritiene necessario prevedere che gli iscritti al Registro possano consultare in via diretta le informazioni inerenti alla formazione del processo decisionale, assistere alle relative procedure e acquisire documenti relativi alla fase istruttoria (bozze, note, lavori preparatori ecc.), allargando maggiormente il perimetro di partecipazione già previsto. Inoltre, si ribadisce la necessità che gli iscritti al Registro partecipino alle attività di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione (AIR e VIR). Si richiede altresì di rendere obbligatoria la procedura di consultazione nell'ambito del processo di definizioni degli atti normativi o regolatori di carattere generale, al netto di specifiche eccezioni, dettagliando altresì le motivazioni sottese all'eventuale mancata attivazione della procedura.

